

Messina, 15 settembre 2015

All'Ordine degli Ingegneri di Messina

Via Nicola Fabrizi, n° 131

98123 - Messina

info@ordingme.it

pec: ordine.messina@ingpec.eu

OGGETTO: Interpretazione dei commi 7 e 8 dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010 - procedura aperta appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il progetto INGME Efficiency – sostituzione corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a led presso il dipartimento di ingegneria in località Papardo (cup n° j41e14000620007 - cig n° 6206619805).

Il sottoscritto Ing. _____ è Legale rappresentante della Società _____ società di ingegneria ed architettura che opera sul mercato concorrenziale delle commesse pubbliche ai sensi di quanto disposto dal sistema normativo incentrato sul d.lgs. 163/2006.

Nell'ambito della propria attività ha partecipato, in qualità di componente di un costituendo raggruppamento temporaneo per la progettazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, individuato a sua volta dall'impresa capogruppo (impresa _____), alla procedura aperta in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il progetto INGME Efficiency – sostituzione corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a led presso il Dipartimento di Ingegneria in località Papardo (cup n° j41e14000620007 - cig n° 6206619805), indetto dall'Università degli Studi di Messina.

Il costituendo raggruppamento di progettisti era composto dalla scrivente _____ srl (capogruppo mandataria), dall'ingegnere _____ (mandante) e dall'ingegnere _____ (mandante giovane professionista).

Con verbale di gara n. 3 del 17/07/2015 la ditta _____ s.r.l. era esclusa della procedura in esame per l'omessa dimostrazione dei requisiti di ordine speciale da parte dell'ing. _____ giovane professionista e mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti individuato per l'attività di progettazione.

Avverso tale deliberazione era proposta istanza di riammissione in autotutela, sull'assunto che la valutazione operata dalla Commissione non fosse corretta, in quanto implicitamente violerebbe il disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010. Infatti, ad avviso della società scrivente, i requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, senza che a ciascun mandante possano essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. Allo stesso modo il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non essendo frazionabile deve essere integrato per intero da uno dei componenti il RTP.

Pertanto correttamente il giovane professionista ha reso le dichiarazioni comuni, quelle inerenti i requisiti di ordine professionale, nonché il requisito speciale dell'iscrizione all'ordine professionale da meno di cinque anni, specificando che gli altri requisiti di ordine speciale sono integrati dal raggruppamento nel suo complesso. In ragione delle considerazioni innanzi esposte, che non potevano essere derogate da un peraltro tardivo chiarimento pubblicato sul sito dell'Ateneo, qualora esso fosse interpretato nel senso di richiedere il possesso di alcuni requisiti speciali minimi da parte del giovane professionista mandante, ulteriori all'iscrizione all'ordine da meno di cinque anni.

Tale istanza era comunicata per opportuna conoscenza anche all'ANAC.

La stazione appaltante riteneva quindi di confermare la precedente interpretazione, ribadendo conseguentemente l'esclusione del concorrente.

L'esclusione operata dalla stazione appaltante, ad avviso di chi scrive, viola il DPR 207/2010 come già evidenziato nella istanza di riammissione.

Ferme restando le iniziative di natura giudiziale che l'Impresa, in base a proprie valutazioni, potrà eventualmente intraprendere a tutela dei propri interessi, con la presente si intende segnalare che **l'interpretazione operata dalla Commissione di gara**, in merito alla necessità che il giovane professionista mandante di Raggruppamento debba possedere anche una quota di requisiti di ordine speciale inerenti la capacità tecnico professionale correlata alle attività progettuali pregresse, porterebbe **gravissimi effetti distorsivi**.

In particolare, un giovane tecnico professionista neo laureato, non potendo ovviamente documentare alcuna esperienza tecnico professionale pregressa, non potrebbe mai accedere alla libera professione autonoma, ma dovrebbe, nell'arco dei 5 anni previsti dalla normativa sui Raggruppamenti entrare in organico di società di ingegneria o studi di ingegneria importanti in grado di disporre di una struttura tecnico professionale adeguata, in maniera stabile o con contratti di consulenza prolungati, ed essere indicato quale progettista nelle procedure di gara per affidamento di servizi ingegneria in Raggruppamento. E' evidente che tale impostazione renderebbe di fatto quasi impossibile l'accesso dei giovani tecnici al sistema dei pubblici appalti per servizi di ingegneria.

Allo stesso modo i tecnici liberi professionisti titolari di studi professionali o le piccole società di ingegneria, non in grado di tenere in pianta stabile nel proprio organico giovani tecnici neo laureati, pur essendo in possesso delle relative qualificazioni tecnico professionali si vedrebbero precludere la possibilità di accesso in Raggruppamento alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria non potendo in alcun modo garantire la presenza del giovane professionista in qualità di progettista così come prevista dal Codice degli Appalti e dal Regolamento.

In ragione delle argomentazioni sinteticamente esposte, e della rilevanza che esse rivestono nella corretta dinamica concorrenziale dei servizi di ingegneria ed architettura, si richiede a codesto Ente di volere esprimere pubblicamente le proprie valutazioni in merito ed eventualmente, qualora riscontrasse una anomalia o una scorretta interpretazione da parte della stazione appaltante, a voler intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.